


REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE



Comune di Dalpe

I. AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 1 Autorità competente

Il cimitero è di proprietà del Comune ed è gestito e amministrato dal Municipio.

Articolo 2 Amministrazione e sorveglianza

Il Municipio, per il tramite dei propri servizi amministrativi, tecnici e/o ditte specializzate, gestisce:

- la manutenzione, l'ordine e la pulizia dei cimiteri per quanto di competenza pubblica;
- l'emissione e l'incasso delle tasse stabilite dal presente regolamento;
- il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni;
- la tenuta dei registri delle inumazioni e delle esumazioni;
- l'esecuzione/il collaudo delle inumazioni di salme, urne e resti;
- l'esecuzione delle esumazioni ordinarie;
- ogni intervento da parte di terzi, ammesso ai sensi del presente regolamento, eseguito presso il cimitero del Comune.

La diretta sorveglianza è, in genere, affidata alla popolazione

II. DIRITTO ALL'INUMAZIONE

Articolo 3 Diritto all'inumazione

Nel cimitero possono essere raccolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- a) persone domiciliate nel Comune;
- b) persone decedute nella giurisdizione comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio; fanno eccezione a questa norma le persone decedute nel Comune nella qualità di ospiti di Istituti di cura e/o per persone anziane;
- c) persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti ed i dimoranti di Dalpe;
- d) delle persone non attinenti e non domiciliate ma aventi diritto a sepoltura in tomba di famiglia.
- e) Delle persone non attinenti e non domiciliate con speciale consenso del Municipio, il quale dovrà subordinare la concessione alla disponibilità in spazio nel cimitero ed ai legami che il defunto aveva avuto in vita con il Comune.

III. NORME PER L'INUMAZIONE

Articolo 4 Autorizzazione e costi

Nessuna inumazione e tumulazione potrà aver luogo senza l'autorizzazione del Municipio.

Ogni interessato dovrà chiedere per iscritto il rilascio della concessione all'inumazione.

Il Municipio non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie del defunto.

L'inumazione potrà avvenire unicamente una volta ottenuta l'autorizzazione. Gli interventi d'inumazione dovranno essere realizzati per il tramite di imprese di pompe funebri riconosciute in ossequio al *Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme*.

Le stesse dovranno coordinarsi in merito con il competente servizio comunale incaricato di vegliare sulla corretta esecuzione dell'intervento, ai sensi del presente regolamento.

Tutti i costi d'inumazione sono a carico del richiedente.

Articolo 5 Data e orario delle inumazioni

Tutte le inumazioni e tumulazioni devono essere fatte unicamente nei giorni feriali, escluse le domeniche e i giorni festivi ufficiali, di regola fra le 09:00 e le 17:00.

Articolo 6 Tipo di cassa

Per le inumazioni nelle fosse è d'obbligo l'uso della cassa in legno dolce o altro materiale analogo. È vietato l'uso di casse in legno duro o qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione.

Articolo 7 Salme provenienti da fuori cantone

Per le salme provenienti da fuori Cantone, chiuse in casse metalliche o in legno duro, che devono essere inumate nel cimitero del Comune, bisognerà provvedere alla sostituzione della cassa ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento e secondo le direttive del medico delegato.

Tutte le spese derivanti da questa operazione sono a carico del concessionario.

Articolo 8 Contenuto del feretro

Ogni feretro dovrà contenere una sola salma.

La madre ed il neonato, morti al momento del parto, potranno essere riposti nello stesso feretro.

Articolo 9 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione esterna del nome del defunto, dovranno contenere solo le ceneri di una salma e potranno essere depositate nei loculi o nelle tombe già concesse per l'inumazione di una salma.

| | |
|-------------------|--------------------------|
| loculo semplice | fino a 4 urne cinerarie |
| tombe singole | massimo 4 urne cinerarie |
| tombe di famiglia | massimo 8 urne cinerarie |

IV. ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DI SALME

Articolo 10 Esumazioni ordinarie

Alla scadenza delle concessioni le salme o i loro resti potranno essere rimossi, per decisione del Municipio, con avviso ai familiari del defunto, se noti, almeno tre mesi prima di procedere all'intervento.

I resti e/o urne cinerarie provenienti da tali esumazioni potranno trovare posto, gratuitamente nell'ossario e/o sepolcro cinerario comune, o a pagamento in tombe o loculi già concessi

Articolo 11 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) per interventi di sistemazione del cimitero;
- c) su motivata richiesta dei familiari

Salvo nel caso in cui alla lettera a) nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi venti anni dall'inumazione, senza disporre del consenso dell'Autorità cantonale competente e senza la presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

I resti e/o urne cinerarie provenienti da tali esumazioni potranno trovare posto, gratuitamente nell'ossario e/o nel sepolcro cinerario comune, o a pagamento in tombe o loculi già concessi.

Articolo 12 Posto libero

Alla scadenza della concessione, o nel caso di mancato rinnovo, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio.

Nel caso di esumazioni straordinarie, per libera scelta del concessionario, non viene rimborsata alcuna tassa di concessione pagata.

Articolo 13 Ossario/cinerario comune

L'ossario è destinato a ricevere le ossa provenienti dalle esumazioni di salme sia contenute in cofano di zinco dopo vent'anni dalla loro tumulazione sia rinvenute nello scavo delle fosse, come pure le ceneri (senza urna) provenienti dai loculi la cui concessione è scaduta.

A spese dei richiedenti e previa autorizzazione del Municipio le ossa possono essere cremate e deposte nei loculi cinerari.

V. ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

Articolo 14 Piano delle inumazioni

L'area del cimitero è suddivisa dal Municipio secondo il relativo piano così organizzato:

ZONA TOMBE: con numerazione dall'1 in avanti, suddivisibile in diversi campi

CINERARIO: con numerazione dei loculi dall'1 al 28

OSSARIO/CINERARIO COMUNE: senza numerazione e senza iscrizioni

Articolo 15 Ordine di inumazione

L'ordine di inumazione è stabilito dal Municipio secondo la pianificazione stabilita dal piano del cimitero, nelle relative suddivisioni ed in ordine progressivo di concessione.

Articolo 16 Tipi di inumazione

Nel cimitero sono previsti i seguenti tipi di inumazione:

- tombe per bambini (fino all'età di 10 anni) 1 feretro
- tombe semplici 1 feretro + 4 urne
- tombe di famiglia secondo spazio esistente
- loculi cinerari semplici 4 urne
- ossario/cinerario comune

VI. CONCESSIONI E SCADENZE

Articolo 17 Concessioni, riservazioni

1. Tombe singole e tombe per bambini:

inizio concessione: al decesso;

durata concessione. 30 anni non rinnovabile;

diritto alla concessione: articolo 3 lettera a), b), c), d), e);

2. Tombe di famiglia - concessione solo su disponibilità:
inizio concessione: all'assegnazione;
durata concessione: 100 anni rinnovabile per altri 50 anni;
diritto alla concessione: articolo 3 lettera a), c), d), e);
3. Loculo cinerario:
inizio concessione: al primo decesso;
durata concessione: 50 anni rinnovabile;
diritto alla concessione: articolo 3 lettera a), c), d), e);
4. Ossario/cinerario comune inizio concessione: dopo esumazione; durata concessione: secondo necessità di spazio; diritto alla concessione: resti di salme, urne cinerarie provenienti dai cimiteri comunali a seguito di esumazioni ordinarie e straordinarie e/o rinuncia rinnovi concessioni.

È esclusa la riservazione di posti prima del decesso

Articolo 18 Domanda di concessione

Per l'ottenimento di una concessione e/o di un rinnovo di cui all'articolo 17, deve essere inoltrata istanza scritta e completa di tutte le generalità, al Municipio.

Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Articolo 19 Avviso di scadenza, rinnovo concessione

In genere tre mesi prima della scadenza della concessione il Municipio dà avviso agli interessati, se noti, chiedendo l'interesse all'eventuale rinnovo, quando ammesso.

Articolo 20 Diritto personale

Qualsiasi concessione non conferisce un diritto di proprietà del terreno o del manufatto pubblico (tombe di famiglia, sepolcri, loculi, ecc.) questi resta sempre di proprietà del Comune; non è quindi né alienabile né sequestrabile.

Articolo 21 Soppressione del cimitero

Tutte le concessioni vengono a cadere con la soppressione del cimitero.

Articolo 22 Rientro in possesso

È facoltà del Municipio rientrare in possesso, in qualsiasi momento dopo la sua scadenza o dopo l'esumazione per collocazione in altra sepoltura, di qualunque concessione, senza alcun diritto di rimborso della tassa di concessione e dei monumenti posati a favore del concessionario.

VII. NORME DI EDILIZIA

Articolo 23 Dimensione delle fosse

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

ml. 2.00 lunghezza

ml. 1.00 larghezza

ml. 1.80 profondità

Fatta eccezione per i bambini:

ml 1.50 lunghezza

La distanza fra di loro deve essere di almeno 40 cm.

È permessa la sovrapposizione se sono rispettati i limiti di profondità con la seconda inumazione.

Articolo 24 Esecuzione delle fosse

L'esecuzione delle fosse, la posa dei sepolcri prefabbricati, il rinterro e tutti gli interventi conseguenti alla loro manutenzione sono a carico del concessionario e dovranno essere realizzati per il tramite di imprese di pompe funebri riconosciute in ossequio al Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme.

Articolo 25 Autorizzazioni per ricordi funebri

Per la costruzione di tombe, la posa di lapidi, o ricordi di qualsiasi natura, dovrà essere inoltrata richiesta scritta al Municipio corredata dai relativi disegni dettagliati in duplice copia.

Valgono le seguenti disposizioni:

a) lapidi e monumenti per tombe: in scala 1:10

b) tombe e sepolcri di famiglia: in scala 1:20

È necessario indicare la dimensione del monumento, il materiale che si vuole adoperare per la costruzione, il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni.

Il Municipio si riserva il diritto di imporre modifiche a progetti che per caratteristiche presentate, etica e/o costume non rispetta le vigenti disposizioni.

Articolo 26 Posa di monumenti e ricordi funebri

Per la posa di ricordi funebri valgono le seguenti disposizioni:

a) Tombe singole:

È obbligatoria la posa di cordonate durevoli: è permessa la posa di monumenti e lapidi dalle seguenti dimensioni:

| | |
|----------|---|
| Adulti: | altezza massima ml 1.50 Larghezza ml 0.80 lunghezza ml 1.80 |
| Bambini: | altezza massima ml 1.00 larghezza ml 0.60 lunghezza ml 1.50 |

b) Tombe di famiglia:

È obbligatoria la posa di un monumento di pregio/qualità avente le seguenti dimensioni:

altezza massima ml 1.80
larghezza ml 1.80
lunghezza ml 1.80

Articolo 27 Messa in opera

Le lapidi ed i monumenti dovranno essere trasportati già pronti per la messa in opera e non potranno essere lavorati all'interno del cimitero.

Articolo 28 Lavori nei cimiteri

Non è permesso alcun lavoro alle tombe, sepolcri e nei cinerari di domenica e nei giorni festivi ufficiali del Canton Ticino e la loro vigilia, come pure nel periodo dal 28 ottobre al 6 novembre.

Articolo 29 Lapidi murarie

L'applicazione di lapidi e monumenti ai muri del cimitero è vietata.

Articolo 30 Sgombero residui di opere

I residui di opere edili o di scavo eseguiti su incarico dai concessionari dovranno essere immediatamente e convenientemente smaltiti a cura dagli esecutori dei medesimi.

In caso contrario il Comune provvederà in proprio allo sgombero, senza preavviso, a spese dei concessionari.

Articolo 31 Rimozione di lapidi e monumenti

Il Comune disporrà per la rimozione e sgombero conforme di lapidi e monumenti in occasione di esumazioni ordinarie salvo esplicita richiesta scritta contraria da parte di familiari o interessati. In tal qual caso il richiedente dovrà provvedere in proprio al ricupero dei materiali nei termini fissati dal Comune.

Qualsiasi altra rimozione di monumenti è da eseguire a cura e carico di chi la richiede.

Articolo 32 Manutenzione monumenti e tombe

Qualora si rendessero necessari interventi di riparazioni o di ripristino per deperimento, sarà obbligo degli interessati procedervi e a proprie spese previa notifica con il competente servizio comunale.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere ad una corretta manutenzione, il Municipio provvederà alla sistemazione o sgombero a spese degli interessati, previa comunicazione scritta.

Articolo 33 Responsabilità del Comune per danni a monumenti e tombe

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni arrecati da terzi a monumenti, cappelle, eccetera eretti nei cimiteri

Articolo 34 Piantagioni private, piante e Fiori sulle tombe

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempreverdi sulle sepolture è vietata.

Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di ml 1.00 e/o sporgere dallo spazio dedicato ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.

I fiori e gli arbusti coltivati sulle sepolture che sporgono dallo spazio assegnato e/o superano l'altezza prevista, verranno fatti regolare dal Municipio a spese degli interessati, previa comunicazione scritta.

Non sono ammessi recinti metallici.

Articolo 35 Fiori nei loculi cinerari

Nei loculi cinerari i fiori vanno collocati negli appositi vasi, il cui modello è fissato dal Municipio.

È vietata la posa di altri vasi ad eccezione del periodo dal 28 ottobre al 6 novembre.

Articolo 36 Iscrizioni su lastre dei loculi cinerari

Le iscrizioni e la posa di vasi sulle lastre di pietra dei loculi cinerari dovranno essere eseguite, a spese dei richiedenti, secondo le modalità stabilite dal Municipio (Nome, cognome, anno di nascita e di morte, eventualmente fotografia), rispettando l'uniformità, la modalità e qualità dei materiali del modello utilizzato nel cinerario. In caso contrario il Municipio si riserva il diritto di provvedere, a spese dei familiari, al rifacimento delle iscrizioni.

VIII. DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 37 Orari di apertura

Il cimitero è sempre aperto al pubblico.

Articolo 38 Divieto di accesso e contegno nei cimiteri

L'entrata con animali e veicoli nei cimiteri, salvo quelli di ausilio alle persone diversamente abili, è di principio vietata come pure qualsiasi atto indecoroso.

IX. FUNERALI

Articolo 39 Notifica di decesso

Ogni decesso nel Comune dovrà essere notificato al servizio comunale competente. La notifica dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni ufficiali necessarie (certificato dello stato civile di notifica di decesso, attestato medico attestante la causa del decesso ed eventuale attestazione dell'autorità giudiziaria che autorizza l'inumazione).

Articolo 40 Esequie

I familiari sono competenti nell'organizzazione del servizio funebre. Questi e/o la ditta di onoranze funebri incaricata dell'occorrenza concordano con il servizio comunale competente data, orario e modalità di svolgimento. La necessità o meno di un servizio d'ordine durante i funerali è di regola a carico del richiedente e organizzata privatamente, coinvolgendo l'autorità di polizia locale.

X. FINANZE

Articolo 41 Tasse

TASSE DI CONCESSIONE

1. Tombe semplici

- a) Per domiciliati, attinenti e dimoranti nel Comune (articolo 3 lettere a) e c)) gratuito
- b) Per non attinenti e non domiciliati deceduti nel Comune (articolo 3 lettera b)) CHF 800.-
- c) gli altri (articolo 3 lettera f)) CHF 1'200.-

2. Tombe di famiglia

Per i domiciliati nel Comune e gli attinenti (articolo 3 lettere a) e c)) CHF 1'200.-

3. Loculo cinerario

- a) Per domiciliati, attinenti e dimoranti (articolo 3 lettere a) e c)) CHF 600.-
- b) Per non attinenti e non domiciliati deceduti nel Comune (articolo 3 lettera b)) CHF 800.-
- c) Per gli altri (articolo 3 lettera f)) CHF 1'200.-
- d) supplemento per seconda urna cineraria o deposito di ossa CHF 200.-

4. Ossario/cinerario comune

per i resti di salme provenienti da esumazioni dei cimiteri comunali: gratuito

Articolo 42 Esigibilità e riscossione

Le tasse del presente regolamento devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla loro emissione/ricezione della relativa fattura.

Tutte le tasse fissate in base al presente regolamento sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento e dell'articolo 28 della relativa legge cantonale di applicazione

XI. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi, i regolamenti ed ogni norma cantonale e federale vigente e applicabile in materia.

Articolo 44 Contravvenzioni

Chiunque contravviene al presente regolamento o rechi danno ai cimiteri è punito con una multa da CHF 100.- a CHF 5'000.-.

È riservata l'azione civile, penale e di risarcimento dei danni.

Articolo 45 Opere abusive

Tutte le opere/interventi realizzati abusivamente dovranno essere demolite, rimane riservato quanto stabilito dall'articolo 44.

Articolo 46 Contestazioni

Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni.

Articolo 47 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.

Con la sua entrata in vigore sono automaticamente abrogate tutte le disposizioni di precedenti regolamentazioni in materia.

Approvato dal Municipio con risoluzione n. 36/2024 del 29 gennaio 2024.

Approvato dall'Assemblea comunale il 7 luglio 2024.

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il 16 gennaio 2025.